

**NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA  
DOMANDA DEL CREDITORE PER  
L'AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO**

Spett.le Creditore,  
questo documento Le consente di venire a conoscenza degli adempimenti necessari per presentare la domanda di ammissione al Passivo della Società fallita

### **INFORMAZIONI GENERALI**

- Può presentare la domanda di ammissione allo stato passivo fino a trenta giorni prima della data di esame dello stato passivo;
- le domande presentate successivamente a detto termine e non oltre il termine di dodici mesi (o diciotto, ove il tribunale abbia fissato questo termine più lungo) dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive e come tali saranno trattate;
- decorso questo ultimo termine e, comunque, fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili se prova che il ritardo è dipeso da causa a Lei non imputabile.

Nei termini indicati il ricorso contenente la domanda di ammissione al passivo può essere presentato o spedito presso la Cancelleria del Tribunale (in questo caso fa fede la data del timbro di ricevimento apposto dall'Ufficio Protocollo del Tribunale), anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione di cui sia possibile fornire la prova della ricezione, e può essere sottoscritto personalmente o da un legale, nel qual caso questi deve essere fornito di procura.

Il ricorso deve contenere:

1. l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
2. la determinazione della somma (capitale e relativi interessi) che si intende insinuare al passivo,
3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;  
In assenza o assoluta incertezza di uno di tali requisiti il ricorso sarà dichiarato inammissibile.
4. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale. In assenza o assoluta incertezza di uno di questi elementi la domanda sarà considerata come richiesta di ammissione in chirografo.
5. l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica qualora intenda ricevere le notificazioni e le comunicazioni con queste modalità di trasmissione;
6. l'elezione di domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il tribunale, per i creditori domiciliati fuori del circondario; in difetto di tale elezione e della indicazione di cui al numero precedente tutte le comunicazioni e notificazioni successive saranno fatte presso la Cancelleria del Tribunale.

Il ricorso deve essere corredato dai documenti giustificativi del diritto vantato.

Tenga presente che, a norma del combinato disposto degli artt. 79 e 103 L.F. , se il bene o i beni oggetto della sua domanda di rivendica o restituzione non sono stati acquisiti all'attivo della procedura perché non si trovano più in suo possesso dal giorno della dichiarazione di fallimento e il curatore non può riprenderli, Lei può far valere nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento e che, pur se presenta domanda di rivendica o restituzione, può modificare la stessa e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso fino all'udienza di stato passivo.

Se il possesso dei beni rivendicati o chiesti in restituzione è cessato dopo l'apposizione dei sigilli o comunque è stato perso dal curatore dopo averlo acquistato, Lei può chiedere l'integrale pagamento del valore della cosa e che tale controvalore sia corrisposto in prededuzione.

Se Lei è anche creditore verso il fallito, è opportuno che presenti domande separate per l'ammissione del credito al passivo e per la rivendica, restituzione o separazione.

Il curatore invita a dare, con la domanda di ammissione al passivo o con altra precedente comunicazione, la disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei Creditori, o di segnalare altri nominativi aventi i requisiti previsti dall'art. 40 L.F. .

Il curatore avverte, infine, che:

- a) il Curatore provvederà a depositare presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale il Progetto di Stato Passivo almeno quindici giorni prima dell'udienza di verifica dei crediti;
- b) i creditori potranno esaminare detto progetto, e presentare eventuali osservazioni scritte, fino a detta udienza.

### **AVVISO IMPORTANTE**

Egr. Creditore La informiamo che presso il Tribunale è attivo il sistema informativo "Iter fallimentare online" che Le permetterà di acquisire notizie del fallimento mediante internet.

Per ottenere ciò è necessario che Lei richieda il "codice creditore" al curatore della procedura fallimentare e successivamente si registri nell'area riservata ai creditori del sito [www.tribunalediperugia.it](http://www.tribunalediperugia.it) , utilizzando il codice creditore a Lei assegnato.

Per richiedere il "codice" al curatore basta semplicemente accedere al sito [www.tribunalediperugia.it](http://www.tribunalediperugia.it) , scaricare la guida "avviso ai creditori" presente nella sezione "procedure concorsuali" – "area creditori" - e seguire le istruzioni in essa contenute.

Connettendosi al sito, Lei otterrà informazioni sullo stato passivo provvisorio e definitivo, e ogni altra informazione che il Curatore riterrà opportuno pubblicare.

Si precisa che questo sistema ha il solo scopo di "strumento informativo" , ma non si sostituisce ai servizi offerti dalla Cancelleria, che rimane organo ufficiale e custode della procedura " .

### **DOCUMENTI DI CUI SI CONSIGLIA LA PRODUZIONE**

In seguito viene riportata la documentazione consigliata ma non esaustiva da allegare alla domanda di insinuazione al passivo.

#### **Per tutti:**

Dettaglio dell'ammontare degli eventuali interessi richiesti con le modalità di calcolo per ciascun singolo credito, pena la loro non ammissione. Si precisa che non sono applicabili ai crediti nei confronti delle procedure concorsuali gli interessi moratori di cui al D.Lgs 231/2002, a meno che essi non siano stati liquidati con titolo giudiziario passato in giudicato, nel qual caso gli interessi saranno calcolati in conformità del citato D.Lgs fino alla data di dichiarazione di fallimento.

#### **Per gli esercenti attività di impresa e/o lavoro autonomo:**

- copia dei partitari contabili relativi all'intero periodo di rapporto.

#### **Spese di giustizia:**

- **Decreto Ingiuntivo:** affinché il credito possa essere ammesso è necessario che il D.I. sia divenuto definitivo in data anteriore a quella di dichiarazione di fallimento. La prova della definitività può essere fornita alternativamente da:
  - a) presenza formula esecutiva ex art. 647 c.p.c. ;
  - b) rigetto opposizione al D.I. .
- **Spese:** deve sempre essere allegata la documentazione attestante il sostenimento della spesa, anche se di natura legale.
- **Cambiali:** per l'ottenimento dell'ammissione è necessario il protesto degli effetti abbia data certa anteriore a quella di dichiarazione di fallimento. Gli effetti devono essere allegati in originale.
- **IVA:** qualora venga richiesto il privilegio sul credito IVA di rivalsa, deve essere fornita l'esatta descrizione dei beni oggetto della fornitura.

#### **Prestatori di lavoro subordinato:**

- cedolini liquidazione paghe mensili per retribuzioni arretrate;
- calcolo T.F.R. , con separata indicazione della somma complessiva eventualmente maturata al 31.12.2000 e di quella successiva, specificandone quanto richiesto per trattamento di fine rapporto e quanto a titolo di rivalutazione monetaria;
- quantificazione del credito per rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del medesimo fino alla data di verifica dei crediti fissata in sentenza e del credito per interessi legali sulla somma rivalutata, alla data del fallimento.

#### **Prestatori di opera intellettuale:**

- nota spese e competenze per l'ammontare del credito con riferimento alle Tariffe Professionali e, con l'indicazione degli acconti in precedenza ricevuti;
- indicare il periodo di svolgimento della prestazione nonché la data di conclusione della collaborazione professionale;
- indicare l'importo di IVA e CAP qualora non sia stata ancora emessa fattura;
- lettera d'incarico e/o contratto di consulenza o di collaborazione, con data certa anteriore al fallimento;
- dettagliata relazione dell'attività in concreto svolta, completa della documentazione probatoria ovvero degli atti più significativi posti in essere;

**Rapporti di agenzia:**

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente;
- copia del contratto di agenzia con data certa ex art. 2704 c.c. e 45 L.F.;
- copia delle fatture emesse dalla società fallita che hanno originato i crediti provvigionali ovvero estratto conto analitico delle vendite;
- estratto conto delle singole voci creditorie;

**Coltivatori diretti:**

- prova della qualifica di coltivatore diretto rilasciato dalla C.C.I.A.A.;
- contratto, che ha originato il rapporto, con data certa anteriore al fallimento;
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito.

**Artigiani:**

- certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- copia del "Modello Unico"(quadro relativo al volume d'affari IVA) relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito;
- copia del libro matricola e dichiarazione attestante il numero dei dipendenti all'epoca in cui sono sorte le ragioni del credito;
- copia del libro cespiti e dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente all'impresa;

**Enti o cooperative di produzione:**

- certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro;
- copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci dipendenti della cooperativa;
- copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;
- copia del libro matricola per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci;
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito;

**Cooperative agricole:**

- certificato della C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di cooperativa agricola;
- copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci aventi tutti la qualifica di imprenditore agricolo;
- copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito;

**Società di fornitura di lavoro temporaneo:**

- contratto di fornitura di lavoro temporaneo;
- copia delle fatture inerenti alle prestazioni svolte;
- copia dei cedolini paga dei lavoratori;

**Fornitori:**

- copia delle fatture di vendita e dei Documenti di Trasporto (D.D.T.);
- copia delle fatture delle prestazioni effettuate;
- copia eventuali contratti relativi ai rapporti intercorsi;

**Società di leasing concedenti:**

- contratto di leasing con data certa anteriore al fallimento;
- copia delle fatture di acquisto dei beni concessi in leasing;
- estratto conto delle operazioni intervenute sino al momento della risoluzione del contratto ovvero della dichiarazione di fallimento;
- documenti attestanti l'eventuale risoluzione con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento;

**Creditori ipotecari:**

- copia della nota di iscrizione ipotecaria;
- copia del contratto o dell'atto che ha originato l'iscrizione ipotecaria;
- atto di erogazione della somma e contabile di accredito;
- piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolute distinte per quota capitale e per quota interessi, così da evidenziare chiaramente il residuo capitale e le relative quote di interessi anche per la determinazione della temporalità del privilegio ex art. 2855 c.c.;
- indicazione analitica dei tassi di interesse applicati nel tempo.

**Creditori pignorati:**

- copia del contratto o dell'atto di pegno;
- prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegno.

**Domande di rivendica:**

- copia del titolo attestante la proprietà del bene in possesso del fallito, avente data certa anteriore al fallimento.